

C/O DOTT. ...

VIA ...

... (B)

it

**OGGETTO: Interpello**

**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

**Codice Fiscale:**

**Istanza presentata il /03/2024**

**Scadenza dei termini per la risposta il /06/2024**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'istante, cittadina italiana, ha vissuto e lavorato ad ... n dal 1° luglio 2007  
al giugno 2019, iscrivendosi regolarmente all'AIRE. In particolare, da'  
è stata dipendente della società ..., con sede a ..., per la quale ha prestato  
l'attività lavorativa sino al febbraio 2018.



## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La contribuente rappresenta che la mancata pubblicazione del decreto attuativo del Fondo Controesodo ha "costretto" i contribuenti ad adeguarsi a quanto previsto nella circolare n. 33/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate, "subendo" la riduzione dell'esenzione dal 70 al 50 per cento. Tale situazione ha creato non poche incertezze in merito alle modalità con cui i beneficiari possono avvalersi della proroga del regime, ovvero se il prolungamento operi in maniera automatica oppure occorra versare la somma del 10 per cento secondo la procedura di cui al Provvedimento n. 60353 del marzo 2021.

A tal proposito, con una risposta ad istanza di interpello non pubblicata ("si veda il Sole 24 ore del 12 gennaio 2024"), l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia tra il 30 aprile ed il 3 luglio 2019 non rientrano nella fattispecie di cui alla legge di Bilancio 2021, bensì in quella di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 147 del 2015, con la conseguenza che l'estensione ad ulteriori cinque anni avviene senza il pagamento dell'importo del 10 per cento.

L'istante ritiene, dunque, di aver diritto al prolungamento del regime impatriati per un ulteriore quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 2024, con detassazione al 50 per cento e senza necessità di alcun versamento, per effetto dell'acquisto di un immobile residenziale entro diciotto mesi dall'esercizio dell'opzione.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto del presente parere le valutazioni sull'effettiva sussistenza, in capo all'interpellante, dei requisiti

normativamente prescritti per la fruizione del regime speciale a favore dei lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, negli anni d'imposta dal 2019 al 2023, né sulla percentuale di detassazione applicata come risultante dalle dichiarazioni fiscali presentate. Su tali aspetti resta, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Allo stesso modo, si ricorda che le valutazioni relative alla sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto non possono essere oggetto di analisi in sede di interpello (cfr. circolare n. 9 del 1° aprile 2016, paragrafo 1.1).

Tanto premesso, l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - norma abrogata dall'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 del 2023, ma le cui disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 - ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati".

Tale regime è stato oggetto di diverse modifiche normative, tra cui quella operata dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche "decreto Crescita"), in vigore dal 1° maggio 2019, come modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. In particolare, con la modifica introdotta dall'articolo 13-ter, nell'intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti rientrati nel territorio dello Stato dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) ed i soggetti rientrati dal 30 aprile 2019, il legislatore ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già previste dal decreto Crescita per i lavoratori che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020.

A tal proposito, il comma 2 del medesimo articolo 13-ter prevede che "[n]ello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del Fondo fino ad esaurimento dello stesso".

La circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 (par. 2.1) ha poi precisato che la "richiamata disposizione deve essere interpretata nel senso che possono accedere alle risorse del citato "Fondo Controesodo" solo i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, per i quali - ai fini dell'aumento dell'agevolazione dal 50 al 70 per cento - è necessario che venga emanato il relativo decreto da parte del richiamato dicastero, al quale si rinvia per l'individuazione dei criteri per la richiesta di accesso alle relative prestazioni". Pertanto, nelle more dell'emanazione di tale decreto, non ancora avvenuta, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), il documento di prassi chiarisce che "i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell'agevolazione in parola esclusivamente nella minore misura del 50 per cento".

L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha altresì introdotto il comma 3-bis nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevedendo l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile dal regime in commento, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, a favore dei lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019. A tal fine, devono ricorrere taluni specifici requisiti previsti alternativamente dalla norma, tra i quali l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà; l'acquisto deve realizzarsi "successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento" (cfr. Risposta n. 703 del 2021 e circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, con cui sono stati forniti utili chiarimenti interpretativi).

In particolare, la citata circolare, al par. 3.2, ha chiarito che l'estensione temporale dell'agevolazione è riconosciuta in tutti i casi in cui l'impatriato acquisti un'unità immobiliare residenziale "successivamente" al rientro, purché entro (e non oltre) i primi cinque periodi di imposta di fruizione del regime. Pertanto, per un soggetto che sia fiscalmente "impatriato" in Italia nel periodo d'imposta 2019, ai fini dell'estensione dell'agevolazione, l'acquisto dell'immobile deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023, se non già perfezionato nei dodici mesi antecedenti al rientro.

Per completezza, è bene ricordare che l'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha inserito nell'articolo 5 del decreto Crescita il comma 2-bis, al fine di consentire il prolungamento per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime agevolato anche a coloro "che siano stati iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147". L'opzione si perfeziona previo versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 10 per cento ovvero al 5 per cento (a seconda dei requisiti ricorrenti) dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo agevolato (cfr. Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353).

Per effetto della lettura congiunta della disposizione che consente l'esercizio dell'opzione soltanto ai soggetti "che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020" (articolo 5, comma 2-bis) e di quella che non prevede l'opzione per coloro che si sono trasferiti a decorrere dal 30 aprile 2019 (articolo 5, comma 2), l'applicazione dell'articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019, sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato.

Alla luce di tutto quanto precede, nel caso in esame, ai fini dell'estensione temporale del regime impatriati, deve ritenersi applicabile la norma di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 147 del 2015, considerato che la contribuente è rientrata in Italia, come dichiarato, il 27 giugno 2019; la proroga dell'agevolazione dovrebbe operare, dunque, in maniera automatica, al ricorrere di una delle condizioni previste dal menzionato comma 3-bis, senza necessità di effettuare il versamento previsto

dall'articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 per l'esercizio dell'opzione da parte dei lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019.

Tuttavia, poiché l'interpellante non ha perfezionato l'acquisto di un immobile residenziale in Italia entro il 31 dicembre 2023, ovvero entro il termine di scadenza del primo quinquennio agevolabile, alla stessa risulta preclusa l'estensione temporale dell'agevolazione a decorrere dal 2024 e per i successivi quattro anni, non potendosi considerare operativo il più lungo termine di diciotto mesi dal trasferimento di cui al citato articolo 1, comma 50.

I documenti citati sono consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Firma su delega (prot. n. 200395 del 18 dicembre  
2023) del DIRETTORE REGIONALE**

**Antonino Di Geronimo**

**LA CAPO UFFICIO  
Paola Alfieri  
(firmato digitalmente)**